CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 12-10-2010 N° 21047

Contenzioso tributario – procedimento di appello – mancato deposito dell'atto di appello presso la segreteria della CTP entro 30 giorni dalla proposizione – inammissibilità dell'appello - sussiste

"AULA S"

21047 / 10

ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto:
Irap
R.G.N.: 6338/09
Cron. 21047
Rep.
Ud. 8/7/2010
CC

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Aurelio Cappabianca	Presidente
Dott. Paolo D'Alessandro	Consigliere
Dott. Marcello Iacobellis	Consigliere rel.
Dott. Antonino Di Blasi	Consigliere
Dott. Antonio Greco	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge----------Ricorrente

Contro

XXXXXXXXXXX----------Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.XXXXXXX depositata il 18/1/2008;

5937/10

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/7/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Velardi, che ha concluso aderendo alla relazione;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da XXXXXXXXXX contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Pavia del 2/6/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso Irap 2003. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall'intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza dell' 8/7/2010 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo la ricorrente assume la falsa applicazione dell'art. 53 comma 2 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha respinto la eccezione di inammissibilità dell'appello sul rilievo della irrilevanza del mancato deposito dell'appello presso la CTP nel termine di 30 giorni.

La censura è fondata. La norma di cui all'art. 53 del d.lgs 546/92 - dopo aver disposto, mediante il richiamo alla previsione di cui al precedente art. 22, comma 1, che il ricorso in appello deve, a pena d'inammissibilità, essere depositato nella segreteria della commissione tributaria (regionale) adita entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso in appello - sancisce: "*Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunziato la sentenza impugnata*"; tale secondo adempimento, anch'esso testualmente prescritto a pena d'inammissibilità dell'appello presuppone ineludibilmente

l'esecuzione entro un termine perentorio, termine, che deve essere identificato in quello di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione, già indicato dalla prima parte del comma 2 dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 (attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1) per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione *ad quem* .

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 900,00, di cui € 100,00 per spese, nonché quelle del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 1.300,00 di cui € 100,00 per spese, oltre contributo unificato ed oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 900,00, di cui € 100,00 per spese, nonché quelle del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 1.300,00 di cui € 100,00 per spese, oltre contributo unificato ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, 8/7/2010.

Il Presidente
dott. Aurelio Cappabianca

IL CANCELLIERE
Rita Toni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 12 OTT. 2010
IL CANCELLIERE C1
(Rita Toni)

ESENTE DA REGISTRAZIONE